

**ACCORDO**

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SUL TEMA  
“MESSA A PUNTO DELLE CONOSCENZE SULLA  
BIODIVERSITÀ VEGETALE (FLORA VASCOLARE SPONTANEA  
E ANTICHE CULTIVAR) DEL PARCO NAZIONALE VAL  
GRANDE”**

TRA

ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE (di seguito, per brevità,  
“Ente Parco”) con sede in Vogogna (VB), Piazza Pretorio 6, C.F.  
93011840035, in persona del Direttore, Dott. Tullio BAGNATI, nato a  
Novara (NO), il 05/04/1956, domiciliato per la carica presso la sede  
dell’Ente Parco Nazionale Val Grande;

E

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E  
DELL’AMBIENTE DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA,**  
(di seguito, per brevità, “Dipartimento” o “DSTA”) con sede in PAVIA, Via  
Ferrata 9, C.F. 80007270186 e P.I 00461870189, nella persona del Direttore  
del Dipartimento, Prof. Andrea Di Giulio, nato a Milano(MI), il 26/01/1962,  
domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, debitamente  
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio del  
Dipartimento n. 8.2.3 del 26/10/2015  
(di seguito, congiuntamente, per brevità, “parti” e ciascuna, singolarmente,  
anche “parte”)

**PREMESSO CHE**

- è interesse comune delle parti sviluppare argomenti di ricerca rivolti

alla salvaguardia della biodiversità vegetale

- con deliberazione del Consiglio del Dipartimento n. 8.2.3 del 26.10.2015 è stata approvata la proposta progettuale sul tema “*Messa a punto delle conoscenze sulla biodiversità vegetale (flora vascolare spontanea e antiche cultivar) del Parco Nazionale Val Grande*”;
- con successiva determinazione dirigenziale dell’Ente Parco n. 410 del 23.11.2015 è stato approvato l’accordo per la realizzazione del progetto di ricerca di alla proposta progettuale sopra richiamata e si è provveduto allo stanziamento del relativo contributo di ricerca per la prima fase del programma;
- in data 30.12.2015 è stato sottoscritto tra le parti l’accordo per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema “*Messa a punto delle conoscenze sulla biodiversità vegetale (flora vascolare spontanea e antiche cultivar) del Parco Nazionale Val Grande*” in collaborazione con il Dipartimento approvando altresì un contributo di ricerca di € 30.000,00 a favore della medesima, necessario a coprire parte della spese per il primo periodo (2015 e 2016);
- l’art. 9 dell’accordo contempla la possibilità di estendere la durata del medesimo ad un secondo anno di attività in funzione della conferma della disponibilità dei finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con un ulteriore contributo di € 20.000,00 da corrispondere al DSTA che, a propria volta, mette a disposizione ulteriori € 2.000,00 intermini di attività del proprio personale strutturato;

#### **CONSIDERATO**

- con nota prot. 1860 del 27.05.2016 il Parco Nazionale Gran Paradiso, a nome e per conto dei quattro parchi nazionali dell'arco alpino ha proposto e descritto al Ministero dell'Ambiente le azioni di sistema inserite in un protocollo di intesa denominato "Monitoraggio della biodiversità animale in ambiente alpino e azioni ad esso collegate";
- che per la realizzazione di tali azioni sono state specificatamente assegnate all'Ente Parco i fondi nell'ambito della Direttiva per l'impiego prioritario delle risorse finanziate ex Capitolo 1551, come da comunicazione del Ministero Ambiente prot. n. 22649 del 16.11.2015
- con nota prot. 15956/PNM del 27.07.2016 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso la direttiva agli Enti Parco relativa alle azioni dirette alla conservazione della biodiversità per il 2016, approvando tra l'altro l'azione di sistema n. 2 "La sfida del paesaggio che cambia: azioni pilota di studio, monitoraggio e gestione degli Habitat" che prevede per l'Ente Parco l'acquisizione di dati storici puntuali per valutare i cambiamenti vegetazionali nonché la verifica in campo delle stazioni storiche così rilevate e il censimento della flora di particolare interesse e pregio conservazionistico nei settori meno conosciuti del Parco;
- che con nota del 26.10.2016 il DSTA ha formulato la proposta di attività di ricerca integrativa da svolgere nel 2017 nell'area del Parco Nazionale Val Grande nell'ambito del progetto di che trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME INNANZI COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

La premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L'Ente Parco e il DSTA collaborano per la realizzazione del progetto di ricerca "*Messa a punto delle conoscenze sulla biodiversità vegetale (flora vascolare spontanea e antiche cultivar) del Parco Nazionale Val Grande*", secondo la proposta progettuale approvata dalle parti.

Art. 3

La parti si impegnano alla realizzazione del progetto di ricerca secondo le modalità e le tempistiche riportate nei successivi articoli 5, 6 e 7.

La responsabilità scientifica dell'esecuzione delle attività di ricerca è affidata al Prof. Graziano ROSSI del DSTA, il quale, per le attività previste, potrà avvalersi, all'occorrenza, di esperti individuati all'interno del Dipartimento o dell'Università di Pavia o anche esternamente.

Il DSTA, responsabile per il coordinamento e la realizzazione della ricerca, assume piena ed esclusiva responsabilità nella costituzione e gestione giuridica ed economica di tali rapporti, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari adottate dall'Università di Pavia.

L'Ente Parco, per mezzo del responsabile del procedimento, Dott.sa Cristina Movalli in qualità di referente per il DSTA, provvederà con il proprio ufficio a svolgere il compito di:

- intrattenere rapporti con il responsabile scientifico della ricerca con legittimazione a formulare proposte, osservazioni, richieste e a intraprendere ogni iniziativa necessaria al buon esito della ricerca;

– fornire, per quanto possibile, supporto logistico in fase di verifica in campo e censimento floristico.

#### Art. 4

L'Ente Parco rende disponibile, per la ricerca, la documentazione utile in suo possesso e provvederà ad agevolare il lavoro di ricerca con il rilascio delle autorizzazioni del caso.

Il DSTA rende disponibili le risorse umane e strumentali utili per l'esecuzione delle attività di ricerca.

#### Art. 5

Il presente accordo decorrerà dalla data di stipulazione si svolgerà secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma di progetto e si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, prevista per il 30.09.2017, fatta salva la possibilità di proroghe tecniche dietro specifici accordi tra le parti.

#### Art. 6

L'obiettivo principale della ricerca è quello di mettere a punto le conoscenze attuali sulle risorse fitogenetiche dell'Ente Parco, attraverso il recupero e il confronto dei dati storici esistenti, nonché la localizzazione dei siti di crescita storici e attuali, al fine della successiva messa in atto di azioni di mitigazione, quali attività di conservazione *in/ex situ* (presso banche semi e orti botanici, tramite traslocazioni, contrasto alle entità alloctone, ecc...).

L'attività di ricerca sarà così articolata:

1. selezione delle informazioni contenute nei manoscritti digitalizzati del botanico Chiovenda provenienti dall'Università di Bari, e a seguire inserimento dei dati nella postazione DBVEGE della Regione Piemonte;

2. nuovi sopralluoghi da condurre presso l'erbario di Bologna per selezionare ulteriore materiale da sottoporre a revisione;
3. controllo dei campioni dell'erbario Boggiani presso l'erbario Centrale di Firenze e selezione di materiale da sottoporre a revisione;
4. realizzazione di cartografie distributive finalizzate ad individuare le aree per le quali si ha maggior carenza di informazioni floristiche;
5. esplorazioni nelle aree per le quali permangono limiti conoscitivi con particolare riferimento all'area di Passo Folungo, Pian Vadà e Monte Zeda;
6. Coinvolgimento del personale del Corpo Forestale dello Stato per poter accedere alla Riserva integrale del Pedum e ad altre località particolarmente impervie (Corni di Nibbio, L'Arca, Costa Nera, Strette del Casè, sentiero Giacomo Bove);
7. realizzazione di prime carte distributive delle conoscenze attuali disponibili di tutte le specie di interesse conservazionistico con particolare riferimento alle specie contenute negli allegati della Direttiva Habitat presenti nel territorio del PNVG:
  - a. *Aquilegia alpina* L.
  - b. *Arnica montana* L.
  - c. *Asplenium adulterinum* Milde
  - d. *Gentiana lutea* L.
  - e. *Lycopodium annotinum* L. subsp. *annotinum*
  - f. *Lycopodium clavatum* L.
  - g. *Ruscus aculeatus* L.
  - h. *Spiranthes aestivalis* (Lam.) L.C.Rich.
  - i. ricerca di ulteriori stazioni di *Aquilegia alpina* e *Spiranthes aestivalis*;
8. Raccolta semi nell'ambito dei progetti in corso presso il nostro Dipartimento relativi alla banca del germoplasma a finalità

conservazionistiche e anche utili a fini espositivi (collezione di piante presso il giardino botanico previsto dall'Ente Parco), per un numero di almeno 10 taxa tra le specie più tipiche dell'ambiente alpino locale.

9. informatizzazione dei dati floristici relativi alla campagna di rilevamento 2017 con attribuzione delle coordinate geografiche nell'archivio informatico DBVEGE della Regione Piemonte;

10. raccolta e validazione mediante predisposizione di materiale d'erbario dei generi critici (*Alchemilla*, *Festuca*, *Hieracium*, *Orobanche*, *Rubus*, *Rosa*); informatizzazione dei medesimi con contestuale attribuzione delle coordinate geografiche;

11. Stesura di un rapporto finale.

#### Art. 7

Il DSTA si impegna a realizzare le attività e a fornire dati per come riportato all'art. 6, secondo il seguente cronoprogramma:

- **Entro la fine del mese di maggio 2017:** svolgimento delle attività da 1 a 4 di cui all'art. 6;
- **Entro la fine del mese di settembre 2017:** svolgimento delle attività da 5 a 12 di cui all'art. 6;

A conclusione del programma di ricerca il DSTA dovrà fornire all'Ente Parco tutti i risultati della stessa, corredati da tutti gli studi, analisi e rilevazioni svolti.

Il DSTA promuoverà la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche a diffusione nazionale e internazionale, con espressa citazione della partecipazione e del contributo dell'Ente Parco.

L'Ente Parco promuoverà la pubblicazione e divulgazione dei risultati ottenuti nelle opportune sedi.

Tutti i prodotti dell'attività di ricerca potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente Parco per scopi scientifici, divulgativi ed ogni altro scopo rientrante nei propri fini istituzionali citandone gli autori. Parimenti il DSTA ed i ricercatori che vi abbiano collaborato potranno utilizzare gli esiti della ricerca a condizione che venga espressamente evidenziata la partecipazione ed il contributo dell'Ente Parco.

#### Art. 8

La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo spetta ad entrambi i contraenti, che potranno liberamente utilizzarli per i loro fini istituzionali, citando il presente accordo.

#### Art. 9

A fronte di tutti gli oneri e le prestazioni connesse all'attuazione del progetto di ricerca, l'Ente Parco corrisponderà al DSTA un contributo forfettario ed onnicomprensivo di € 20.000,00 (euro ventimila).

Tale contributo, da intendersi al lordo di qualsiasi eventuale onere fiscale, sarà erogato con le seguenti modalità:

- € 15.000,00 alla stipula dell'accordo;
- € 5.000,00 (cinquemila) a completamento della ricerca, previa consegna dei risultati della stessa e di tutti i prodotti ed elaborati.

A fronte del contributo messo a disposizione dall'Ente Parco, il DSTA contribuirà, a sua volta, con un cofinanziamento pari a € 2.000,00 in termini di attività del proprio personale strutturato.

#### Art. 10



Il DSTA garantisce la regolare e puntuale attuazione del programma di ricerca, assicurando il rispetto dei tempi ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Eventuali ritardi o impedimenti dipendenti da caso fortuito o forza maggiore saranno rappresentati all'Ente Parco al fine di disporre le necessarie modifiche o aggiornamenti al programma allegato.

Eventuali ritardi o inadempienze imputabili al DSTA o ai propri collaboratori legittimeranno l'Ente Parco a sospendere il versamento del contributo previsto. Ove le inadempienze siano gravi e tali da compromettere il buon esito della ricerca l'Ente Parco ha facoltà di risolvere il presente accordo. In tale ipotesi al DSTA competerà un contributo proporzionato all'entità ed utilità delle prestazioni rese sino a quel momento.

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Verbania, in via esclusiva.

#### Art. 11

Ogni parte è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalle altre parti, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalle altre parti in virtù del presente accordo. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo cinque anni dalla scadenza dell'accordo.

Art. 12

L'attività svolta dal personale di ogni parte presso l'altra parte non determinerà l'instaurazione di alcun vincolo di subordinazione nei confronti delle stesse e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Il personale di ciascuna parte – che per il Dipartimento comprende dipendenti, studenti, borsisti – che si rechi presso i locali dell'altra parte, sede di svolgimento delle attività previste dal presente accordo, deve essere coperto da assicurazione, a carico del rispettivo datore di lavoro, per infortuni e per responsabilità civile.

L'Università degli Studi di Pavia garantisce ai propri dipendenti, studenti e borsisti idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della “gestione per conto dello Stato”, a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124, e adeguata polizza di Responsabilità Civile che possa derivare all'Università stessa per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività istituzionali.

Altre eventuali figure coinvolte nelle attività disciplinate dal presente accordo, differenti da quelle dei dipendenti, degli studenti e dei borsisti, dovranno provvedere, con oneri a proprio carico, a stipulare adeguate coperture assicurative individuali per i rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Il personale di ciascuna parte potrà essere autorizzato a utilizzare le attrezzature esistenti presso l'altra parte dal responsabile delle attività, come individuati nell'art 3.

Ciascuna parte, inoltre, è civilmente responsabile per eventuali danni alla stessa imputabili che il personale dell'altra parte coinvolto nelle attività disciplinate dal presente accordo dovesse subire nelle proprie strutture.

Ciascuna parte è altresì responsabile dei danni che il proprio personale dovesse cagionare a cose o persone dell'altra parte, durante la permanenza presso le strutture messe a disposizione dalle stesse nell'esecuzione delle attività previste nel presente accordo.

In caso di infortunio dei dipendenti coinvolti nelle attività di ricerca di cui al presente accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed *in itinere*, la parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra parte l'accaduto.

#### Art. 13

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98:

- per quanto riguarda il Dipartimento: il responsabile del DSTA, in quanto delegato del datore di lavoro, sorveglia affinché il responsabile scientifico della ricerca di cui al precedente art. 3 provveda a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito del contratto, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ordine di servizio per il coordinamento delle attività di sicurezza e prevenzione. Il suddetto responsabile, assume le funzioni di responsabile delle attività ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il personale dell'Ente Parco ospitato presso il DSTA è tenuto

all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente in Ateneo;

- per quanto riguarda l'Ente Parco: l'Ente Parco si attiva al fine di garantire, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008e s.m.i., la sicurezza e la salute dei **propri dipendenti** coinvolti nell'ambito del contratto. Il personale universitario e/o il personale incaricato dall'Università ospitato è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso l'Ente Parco.

#### Art. 14

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03

– Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 15

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### Art. 16

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 642/72, sono a carico dell'Università.

Pavia, ...

Vogogna, ...

Dipartimento di Scienze della Terra e	Ente Parco
dell'Ambiente dell'Università degli Studi di	Nazionale Val Grande
Pavia	Il Direttore
Il Direttore	Dott . Tullio Bagnati
Prof. Andrea Di Giulio	